



Convenzione per mobilità studentesca (nell'ambito del) - Programma MUR "Erasmus italiano" (DM 548/2024)

l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi n.8, 10124 Torino, C.F. 80088230018, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna

E

Università del Salento, con sede in Piazza Tancredi n. 7, 73100 Lecce, C.F. 80008870752, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pollice

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- L'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra Atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del Regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- Le parti desiderano aderire al Programma Erasmus Italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- Il programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- Gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti minimi di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità (*ad es. studenti in corso; media delle votazioni non inferiore ad un certo punteggio; numero minimo di CFU maturati rispetto all'anno di corso, competenze già acquisite e/o altri criteri pertinenti*) finalizzati alla selezione di studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante
- L'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus Italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 – Studenti in mobilità

1. Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla “Carta dello studente Erasmus” per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art.4.

2. Il numero massimo di studenti che l'Ateneo può ricevere, per singolo CdS triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, è specificato nell'Allegato A insieme ai Corsi di Studio interessati.

3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.

4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza.

5. L'Ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie in Ateneo degli studenti in mobilità che beneficino della borsa di studio. Ove i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'Università di appartenenza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all'erogazione della borsa.

6. Gli studenti in mobilità saranno tenuti all'osservanza anche dei regolamenti dell'università ospitante.

7. L'università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso

alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.

Articolo 3 - Durata

Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata di 6 mesi.

Articolo 4 – Learning agreement

1. Le parti convengono che, prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.

2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare gli insegnamenti da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi di studio dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di corsi di studi prima dell'inizio della mobilità e dovranno consentire l'acquisizione di almeno 12 CFU.

3. Al termine della mobilità l'Università ospitante trasmetterà all'Università di appartenenza i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L'Università di appartenenza si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement

Articolo 5 – Borsa di studio

1. La borsa di studio ha un importo di euro 800 mensili.

2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'Università di appartenenza mediante pubblicazione di apposito Bando che dovrà indicare i termini, le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di merito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 548/2024. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previsti nel decreto ministeriale n. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultino assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente accordo.

Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono erogare le borse integrando eventualmente con proprie risorse i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD” e del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente protocollo d'intesa e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari, i rispettivi ambiti di responsabilità, con singoli accordi attuativi.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione e ad operare reciprocamente nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
4. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
5. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente agli indirizzi:

Università del Salento: <https://www.unisalento.it/privacy>

Università di Torino: <https://www.unito.it/privacy>

Articolo 9 – Oneri fiscali

La convenzione è sottoposta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/1972, che viene assolta virtualmente dalla parte ultima firmataria, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 10 - Norma Finale

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di tre anni.
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono per l'Università del Salento, la dott.ssa Elena Licchetta, per l'Università degli Studi di Torino, la dott.ssa Stefania Tomaselli

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna (*)

Per l'Università del Salento

Il Rettore

Prof. Fabio Pollice (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Allegato A

Università degli studi di Torino	n. stude nti	Università del Salento	n. stude nti
Corsi di Laurea <i>Denominazione del CdS e classe</i>			
<i>Biotechnologie (L-2)</i>	2	<i>Biotechnologie (L-2)</i>	2
<i>Scienze delle attività Motorie e Sportive (L-22)</i>	2	<i>Scienze Motorie e dello Sport (L-22)</i>	2
<i>Scienze Biologiche (L-13)</i>	2	<i>Scienze Biologiche (L-13)</i>	2
<i>Scienze Naturali (L-32)</i>	2	<i>Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32)</i>	2
Corsi di Laurea Magistrale <i>Denominazione del CdS e classe</i>			
<i>Molecular Biotechnology (LM-9)</i>	1	<i>in Biotechnologie Mediche e Nanobiotechnologie (LM-9)</i>	1
<i>Biotechnologie industriali (LM-8)</i>	1	<i>Biotechnologie Mediche e Nanobiotechnologie (LM-9)</i>	1
<i>Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate (LM-67)</i>	1	<i>Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67)</i>	1
<i>Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (LM-61)</i>	1	<i>Biologia Sperimentale ed Applicata (LM-6)</i>	1
<i>Cellular and Molecular Biology (Classe - LM-6)</i>	1	<i>Biologia Sperimentale ed Applicata (LM-6)</i>	1
<i>Biologia dell'Ambiente (LM-6)</i>	1	<i>Coastal and Marine Biology and Ecology (LM-6)</i>	1
<i>Evoluzione del Comportamento Animale e dell'Uomo (LM-60)</i> <i>Scienze dei Sistemi Naturali (LM-60)</i>	1	<i>Coastal and Marine Biology and Ecology (LM-6)</i>	1